



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 2.2016

Seregno, 8 gennaio 2016

## LEGGE DI STABILITA' 2016

La legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ha confermato le anticipazioni già evidenziate nella precedente circolare 18.2015.

Si riepilogano di seguito i principali contenuti di interesse generale.

**Comma 10. Comodati** - Per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori l'IMU e la TASI sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato, il comodatario la utilizzi come abitazione principale e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso.

**Commi 11-16. TASI** - Dal 2016 niente più TASI sulle abitazioni principali, compresa la "quota inquilini" dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta IMU su abitazioni di lusso.

Vengono assimilati all'abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore): la casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; gli alloggi sociali; le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

I macchinari "imbullonati" dal 2016 non pagheranno IMU a parte se inseriti in immobili di categoria D e E la cui rendita include il valore dei macchinari e degli impianti connessi al procedimento di produzione.

**Commi 53-54. Canone concordato** - Sconto del 25% su IMU e TASI per le abitazioni affittate a canone concordato.

**Comma 55. Registro** - Potrà avvalersi dell'agevolazione "prima casa" anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, a condizione però che questa vendita venga fatta entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

**Comma 56. IVA abitazioni** - Il 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, potrà essere detratto dall'IRPEF dell'acquirente in dieci quote.

**Comma 74. Detrazioni casa** - Proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del bonus mobili.

**Comma 75. Giovani coppie** - Concesso alle giovani coppie, anche conviventi da 3 anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese del 2016 per l'arredo.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Commi 91-97. Beni imprese - Maxi ammortamento 140%** - È previsto un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. I beni devono essere nuovi (o mai usati). L'agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, eccetera) e alcuni beni indicati nell'allegato alla norma. Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.

Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (per la quota capitale). L'agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l'IRAP e compete sia alle imprese che ai professionisti. In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell'ammortamento fiscale potrà essere effettuata su 140.

Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto (autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori). Il costo fiscale delle autovetture (massimo 18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% (fino a 25.306 euro). L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell'articolo 164 (e non anche la lettera b-bis). Il maggior ammortamento compete come al solito nelle percentuali di deducibilità del 20% (dell'80% per agenti e rappresentanti). Nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile.

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento. L'agevolazione non torna applicabile per il noleggio a lungo termine.

**Commi 111-113. Regime forfettario** - Vengono elevate le attuali soglie di ricavi differenziate per categorie di attività (commercio 30-40-50.000 euro - professionisti 30.000 euro, ecc.). Inoltre, per le nuove partite IVA l'imposta sostitutiva sarà del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 15 per cento) per i primi 5 anni di attività. Viene estesa la possibilità di accedere a questo regime anche ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno un'attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o pensione non superi i 30.000 euro. La contribuzione previdenziale viene ridotta del 35% (con un montante contributivo proporzionalmente ridotto).

**Commi 115-120. Beni ai soci** - Viene data la possibilità, dall'1.01 al 30.09.2016, per le società, di assegnare o cedere ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione), beneficiando di riduzioni fiscali sulle imposte dirette e indirette. Le società possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (o del 10,5% per le società non operative). È possibile usufruire del beneficio dell'imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Analoghi incentivi anche per le trasformazioni di società commerciali in società semplici.

**Comma 121. Beni immobili strumentali** - L'imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, pagando un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (8%).

**Commi 126-127. Emissione di note di credito IVA** - Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per le operazioni in reverse charge e per i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in detrazione l'iva corrispondente alle variazioni



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.

**Commi 129-132. Accertamento** - Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l'accertamento. Viene abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto anno - 31/12/2022 per l'anno 2016). Per il passato invece si osservano le regole attuali di recente modificate dal D.Lgs. 128/2015. Le ultime dichiarazioni cui si applicheranno le regole in vigore saranno quelle relative al 2015 (Unico 2016). Queste potranno essere rettifiche entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2016.

**Comma 133. Entrata in vigore sanzioni amministrative** - Viene anticipata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 158 del 2015; dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti. Il Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014).

**Commi 142-147. Costi black list** - La disciplina dei costi con soggetti black list è integralmente abrogata a decorrere dal periodo d'imposta 2016. Ai fini della disciplina CFC viene eliminato qualsiasi riferimento alle "black list" e viene stabilito che i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Sono esclusi gli Stati Ue o See (Spazio economico europeo). Viene inoltre implementato l'obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

**Commi 152 -153. Rai** - Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione è pari a 100 euro. È disposto che si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la sua residenza. Per superare le presunzioni di possesso dell'apparecchio televisivo, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone si potrà pagare in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

**Commi 178-181. Esonero contributivo 2016** - A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato effettuata da un datore di lavoro privato, effettuata nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa legge (1° gennaio 2016). L'agevolazione riproduce, con durata e importi ridotti, quella già in vigore nel 2015. Per le assunzioni effettuate nel settore agricolo è prevista una copertura finanziaria specifica.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Commi 182-189. Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti** - Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate dal Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015. L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad IRPEF somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

**Comma 203. Partite IVA gestione separata INPS** - L'aliquota contributiva per le partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS resta al 27,72% anche nel 2016.

**Comma 281. Opzione donna** - Il regime sperimentale per le donne (c.d. "opzione donna") che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57anni e 3 mesi (se dipendenti) e 58 anni e 3 mesi (se autonome) di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene **esteso al 2016**, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

**Commi 282-283. Voucher babysitter** - Viene prolungato al 2016 il voucher con cui le mamme, in alternativa al congedo parentale, possono chiedere un voucher dell'importo massimo di 600 euro per pagare la babysitter o l'asilo. Nel 2016 il voucher potrà essere chiesto anche dalle lavoratrici autonome e dalle imprenditrici secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale da adottare entro 60 gg dall'entrata in vigore di questa legge.

**Comma 284. Part-time prepensionamento** - I dipendenti del settore privato assunti a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro possono ridurre l'orario di lavoro. I lavoratori devono però aver già maturato i requisiti minimi di contribuzione. La riduzione di orario deve essere compresa tra il 40 e il 60% e non può durare oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Durante il part-time il lavoratore riceve oltre alla relativa retribuzione, la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato. Quest'ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Inoltre viene versata la contribuzione figurativa per le ore perse.

**Comma 290. No tax area pensionati** - È previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della "no tax area", che passano: (i) da 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni; (ii) da 7.500 euro a 7.750 euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.

**Comma 597. Multe stradali** - Diventano accertabili in automatico l'omessa revisione, il sovraccarico e la mancanza di copertura assicurativa RC auto.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Comma 637. IVA ridotta per pubblicazioni** - Estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, già riconosciuta agli e-book, ai giornali e periodici in versione digitale.

**Commi 887-888. Rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche** - Viene riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir). La scadenza per perizie e versamento dell'imposta è fissata al 30 giugno 2016 e la data di riferimento dei nuovi valori è il 1° gennaio 2016. Le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono: 8% per partecipazioni qualificate (oltre il 20% dei diritti di voto per le società di capitali, oltre il 25% del capitale per le società di persone) e terreni edificabili e agricoli, 4% per le azioni e le quote non qualificate.

**Commi 889-897 Rivalutazione dei beni d'impresa (Art. 45 Commi da 3 a 10)** - È previsto: (i) l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo (31-12-2015); (ii) il versamento di un'imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2016 del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni); (iii) la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

**Commi 898-899. Contante** - Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potrà essere effettuato fino a 2.999,99 euro. Il limite resta a 999,99 euro, invece, per i money transfer.

**Commi 900-901. Carte di credito** - Possibile pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro. Per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia. Tale obbligo, sanzione compresa, non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Dal 1 luglio 2016, la possibilità di pagamenti con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.

**Commi 960-963. IVA al 5%** - Per le cooperative sociali si prevede l'applicazione della nuova aliquota IVA del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali - in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in generale - nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati".

**Comma 979. Card giovani** - Dal 2016 tutti i cittadini italiani o europei residenti in Italia che compiono 18 anni riceveranno una carta elettronica con importo massimo di 500 euro per il 2016 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

**Studio Commercialista Associato Contrino**